

N. R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:

Parte 1

C.F. *P.IVA_1*

Parte 2

CF. *C.F._1*

Parte 3

C.F. *C.F._2*

Parte 4

CF. *C.F._3*

Parte 5

C.F. *C.F._4*

con il patrocinio dell'avv.

ATTORI

Contro

Controparte_1

C.F. *P.IVA 2*

con il patrocinio dell'avv.

CONVENUTO

La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 21.02.2024

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA

DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società *Parte 1* in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* (società debitrice principale), nonché *Parte 2* *Parte 3* [...] *Parte 4* e *Parte 5* (quali fideiussori), allegando di intrattenere un rapporto di conto corrente - ancora aperto- con la [...] *Controparte_2* e di avere stipulato con lo stesso istituto bancario un contratto di mutuo fondiario ex art 38 TUB, hanno chiesto, in relazione al rapporto di conto corrente:

- accertarsi la pattuizione di interessi superiori al tasso usurario;
- accertarsi l'illegittima capitalizzazione degli interessi;
- accertarsi la nullità della clausola determinativa della commissione di massimo scoperto;

- accertarsi l'illegittimità dell'esercizio dello *ius variandi*;
- accertarsi l'illegittimità della previsione dei giorni valuta;
- accertarsi l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi;
- rideterminare il rapporto dare- avere tra le parti in costanza di rapporto, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto;
- condannare l'istituto bancario alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

In relazione al contratto di mutuo:

- accertarsi l'usurarietà della clausola determinativa degli interessi convenzionali e degli interessi moratori, dichiarando non dovuti interessi in applicazione dell'articolo 1815 c.c.;
- accertarsi che secondo le pattuizioni *inter-partes* il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo, sommandosi invece allo stesso, ai fini della verifica della relativa usurarietà.

La convenuta, costituendosi in giudizio, ha instato per l'inammissibilità e, nel merito (in via preliminare), per la prescrizione dell'azione e per il rigetto di tutte le domande.

In sede di memoria ex articolo 183 comma 6 n. 1 c.p.c. gli attori hanno precisato: in relazione al conto corrente, di voler agire unicamente ai fini dell'accertamento degli addebiti ritenuti illegittimi, con rideterminazione dei saldi ed esclusione della domanda di ripetizione; in relazione al contratto di mutuo hanno allegato altresì l'indeterminatezza della clausola determinativa degli interessi.

Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa, istruita su base documentale, è stata ritenuta matura per la decisione previo rigetto di tutte le istanze istruttorie.

Le domande sono infondata.

Il Tribunale osserva quanto segue

1) Sul rapporto di conto corrente.

Devesi innanzitutto rilevarsi l'inammissibilità della domanda di ripetizione delle somme asseritamente addebitate illegittimamente in costanza di rapporto.

Appare, infatti, condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo il quale l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto o altre spese) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca.

Di conseguenza, il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo, atteso che di pagamento, nella descritta situazione, potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (cfr. Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418).

La parte attrice, d'altra parte, non ha allegato, né dimostrato, la chiusura del rapporto in questione in epoca anteriore all'introduzione del presente giudizio, né ha specificamente dedotto l'esistenza di annotazioni relative a rimesse

aventi carattere solutorio in quanto effettuate in assenza di affidamenti o in presenza di saldi negativi di ammontare maggiore rispetto agli affidamenti concessi, non fornendo peraltro - come sopra già evidenziato - alcuna prova dei presupposti della sua pretesa restitutoria (cfr. di recente Cass. 4214/2024). Quanto all'autonoma ammissibilità della domanda di accertamento negativo del credito (questione che ha costituito e che costituisce ancora oggi oggetto di vivace dibattito tra i giudici di merito), la più recente giurisprudenza di legittimità, intervenuta con la pronuncia n. 21646/2018, ha focalizzato l'attenzione sull'interesse ad agire del cliente, così pronunciandosi: *«in tema di conto corrente bancario sussiste l'interesse del cliente all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto»*.

In altri termini sussiste l'interesse ad agire del cliente declinato i) nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, ii) nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento operante sul conto, eroso da addebiti illegittimi, iii) nella riduzione dell'importo che la banca potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto.

Nella specie, parte attrice, a fronte delle contestazioni della convenuta in ordine all'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebitato per essere

il conto ancora pacificamente aperto, ha sostanzialmente rinunciato alla relativa domanda avendo infatti precisato, in sede di memoria ex articolo 183 n. 6 comma 1 cpc, di volere contenere le proprie richieste nei limiti dell'accertamento dell'esatto rapporto di dare-avere tra le parti.

Ciò posto deve però ricordarsi, in tema di ripartizione dell'onere della prova che, anche nei giudizi di accertamento negativo promossi dal "cliente" – correntista o mutuatario- per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.

Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di *causa debendi* ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. *ex multis* Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 – 01, secondo cui "*Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell' "accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta*").

Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive –assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla Banca a seguito di illegittimo esercizio di *ius variandi*, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre "voci" non dovute- ha lo specifico onere di produrre, prima di tutto il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, oltre a tutti gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.

Ne consegue che nel caso di specie la parte attrice era, innanzitutto, gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente ritenute illegittime, producendo il contratto di conto corrente e gli estratti conto integrali dall'inizio del rapporto.

Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista di disporre della documentazione relativa al contratto sottoscritto e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente.

Ed infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB; inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.

Ad ogni buon conto, non può non rammentarsi che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al "cliente" un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni attuate.

Invero, già nell'art. 8 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme sulla Trasparenza bancaria), al comma quarto, era espressamente previsto il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione di ogni singola operazione attuata in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente. In particolare, la disposizione citata così recitava: *"Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di*

rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art. 2 di ottenere il rimborso delle spese”.

Una maggiore tutela è stata, poi, contemplata dall'art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) che, nel testo vigente, prevede in particolare quanto segue: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.

Con la disposizione da ultimo citata –nel testo modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342- il diritto, già riconosciuto espressamente dalla Legge sulla Trasparenza Bancaria, è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato; b) con l'ulteriore previsione per cui il “cliente” o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni realizzate negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni. A fronte di ciò, è stato ampliato e fissato in novanta giorni –e non più in sessanta- il termine entro il quale la banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione.

Analogo diritto è riconosciuto al cliente di ricevere dalla banca lo stesso documento contrattuale in base all'articolo 117 TUB.

Ed infatti, la disposizione di cui all'art. 119 TUB – dettata con riferimento alla “documentazione inerente a singole operazioni” – non ricomprende, nel suo ambito di operatività, il diritto alla consegna di copia dei contratti; diritto che, tuttavia, trova fondamento nel disposto dell'art. 117 TUB, oltre che nel

generale principio solidaristico e nei doveri di correttezza e buona fede nella esecuzione del rapporto.

Va, ancora, rimarcato che anche nel TUF come nei Regolamenti emanati dalla CONSOB risulta variamente previsto il diritto del cliente investitore di ottenere la documentazione contrattuale e quella relativa alle operazioni di investimento realizzate per il tramite dell'intermediario finanziario; diritto che, comunque, anche in tal caso trova fondamento nei doveri di correttezza e buona fede, oltre che negli obblighi di trasparenza ed informazione.

In applicazione dei suindicati principi deve dunque ritenersi che la CP_2 sia tenuta a fornire, oltre alla documentazione propriamente indicata nell'articolo 119 TUB, altresì copia dei contratti bancari stipulati con il cliente.

In un contesto di tal tipo, il "cliente-attore", avendo dunque specifici strumenti per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni attuate nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, intanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro. In tal senso si è anche recentemente pronunciata la Corte di Cassazione la quale, discostandosi da un precedente indirizzo, ha condivisibilmente previsto che *il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (ivi compresi gli estratti conto), può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c. in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata*

precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato; né la stessa documentazione può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse e, prima ancora, compiutamente allegati (cfr. Cass. 24641/2021).

Ed infatti, l'istanza rivolta in giudizio alla banca a consegnare gli estratti conto, ai sensi del quarto comma dell'articolo 119 TUB si risolve in un'azione di adempimento. Ed un'azione di adempimento introdotta — non quando l'inadempimento non si è ancora consumato, e nemmeno quando ancora non si è verificata la mora, ma prima ancora — quando l'obbligazione non è ancora attuale, non ha evidentemente alcun senso, se non altro avuto riguardo alla sussistenza dell'interesse ad agire, ex articolo 119 TUB, che consiste nell'idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. anche Cass. 4 maggio 2012, n. 6749, tra le altre).

In sostanza, deve ritenersi che la norma di cui all'articolo 119 TUB ha carattere sostanziale e non processuale, non avendo con essa il legislatore in alcun modo inteso derogare alle regole processuali che presiedono al riparto degli oneri probatori.

Venendo al caso di specie, emerge dagli atti di causa che parte attrice risulta avere inviato alla convenuta la raccomandata contenente la richiesta ex articolo 119 TUB, non solo senza attendere il termine di novanta giorni previsto dal 4 comma della citata disposizione, ma addirittura in data successiva all'introduzione del presente giudizio (essendo stata la citazione notificata via posta con raccomandata che risulta spedita il 25.3.2015, mentre

la raccomandata contenente la richiesta ex articolo 119 TUB risulta spedita in data 27.3.2015- cfr. doc. n. 3 allegato alla citazione).

Ciò sta a significare che gli attori hanno promosso l'azione di ripetizione (e di accertamento), non solo senza essere in possesso della necessaria documentazione bancaria, ma anche senza attendere il decorso del termine di gg. 90 legislativamente concesso alla banca per fornirla, venendo così meno ai principi di lealtà processuale nei confronti della controparte.

Va quindi osservato come la domanda non sia stata accompagnata dalla necessaria base probatoria e di allegazione, avendo infatti gli attori prodotto unicamente, a corredo della domanda, una consulenza tecnica di parte fondata sull'analisi degli estratti conto disponibili.

Parte attrice quindi, senza essere in possesso della copia del contratto, ha quindi evidentemente proposto un'azione meramente esplorativa, allegando patologie contrattuali delle quali non poteva essere certa (e lo stesso consulente di parte, affermando di non avere copia del contratto si è limitato ad analizzare lo svolgimento del rapporto senza alcun raccordo allo specifico contratto *inter partes* ma solo sulla base degli estratti conto fino disponibili), tesa a gravare la controparte dell'onere di dimostrare l'insussistenza delle argomentazione espresse, con un inammissibile inversione dell'onere probatorio.

La mancata produzione della documentazione contrattuale per cui è causa di cui, giova ribadire, era onerata la parte attrice, anche mediante un uso corretto e leale dello strumento di cui all'art. 119 TUB, preclude l'espletamento di CTU contabile, l'accoglimento della domanda di esibizione documentale ex articolo 210 c.p.c. e il conseguente accoglimento della domanda attorea per le già indicate ragioni.

Ne consegue il rigetto della domanda.

2) Sul contratto di mutuo.

Va innanzitutto rilevato che nel caso in esame risultano presenti in atti il contratto di mutuo ipotecario del 22.10.2002, il successivo atto di modifica e il relativo piano di ammortamento (cfr. allegato alla perizia di parte-doc. n. 2 di parte attrice).

Ciò posto, parte attrice ha allegato il superamento del tasso soglia usura come previsto dalla l. 108/1996, sia con riferimento agli interessi corrispettivi che moratori, nonché l'indeterminatezza della clausola determinativa degli interessi.

Quanto all'eccezione di usurarietà dei tassi di interesse applicati si osserva preliminarmente che, ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia antiusura, deve aver luogo al momento della stipulazione, essendo del tutto irrilevante il fenomeno della cosiddetta usura sopravvenuta. L'ipotesi di usura sopravvenuta rispetto al momento della stipula del contratto deve oggi ritenersi definitivamente superata in seguito alla definizione del contrasto giurisprudenziale sul punto esistente avvenuta con la sentenza della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 24675/17), la quale ha chiarito che la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815 comma 2 c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L. 394/00 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che, in caso di usura sopravvenuta (sia per pattuizione antecedente all'entrata in vigore della L. n. 108/96, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto), la clausola di pattuizione degli interessi non è né nulla, né inefficace e che la pretesa al pagamento di tali interessi non

è di per sé contraria a buona fede e correttezza, salvo particolari modalità o circostanze di escussione, nel caso di specie non prospettate. Sicché, alla luce della suindicata pronuncia, non dovrà tenersi conto dell'usura sopravvenuta.

Deve altresì osservarsi, sempre in via generale, come sia errato procedere alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori (nonché tra i rispettivi tassi) ai fini della verifica dell'usura degli stessi interessi corrispettivi e ciò poiché per la struttura stessa del contratto di mutuo non possono mai essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale. Infatti, gli interessi corrispettivi, che costituiscono la remunerazione della messa a disposizione di una data somma di denaro da parte del mutuante si applicano soltanto sul capitale a scadere (art. 1282 c.c.), mentre gli interessi di mora, che costituiscono invece il rimborso del danno patito dal mutuante medesimo in conseguenza del ritardo nella restituzione del capitale si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).

Il diverso orientamento giurisprudenziale deve oramai ritenersi superato di talché, come anche chiarito dalla recente pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione n. 19597/2020, benché debba ritenersi che la disciplina in materia di usura si estenda anche agli interessi moratori, deve invece ritenersi scorretto cumulare interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, data la disomogeneità delle grandezze a confronto e la loro diversità funzionale.

Ne consegue che ai fini del calcolo del T.E.G. (dato numerico che sarà poi da raffrontare con il tasso soglia determinato con D.M. pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia in ottemperanza alla disciplina contenuta nella L. 108/96), al fine di poter constatare l'usurarietà di un tasso di interesse applicato non si devono sommare gli interessi corrispettivi con

quelli moratori (vista la loro diversa funzione e rilevato che sono applicati in via alternativa, essendo i primi dovuti nella fase fisiologica del rapporto ed i secondi nella fase patologica), ad analoghe conclusioni deve giungersi in ordine al computo della penale per estinzione anticipata (cfr., sul punto, da ultimo Cass. 7352/2022). Ne consegue altresì che un'eventuale verifica del superamento del tasso soglia deve essere effettuato parallelamente e separatamente con riferimento ai due tassi, che assolvono a due funzioni diverse.

Con particolare riferimento, poi, agli interessi moratori, giova richiamare la suindicata recente pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione che, riassunte le contrapposte tesi, ha ritenuto che, alla luce delle *rationes legis* sottese alla disciplina antiusura (quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario) ed in particolare dell'esigenza di piena tutela del soggetto debitore, il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, così mostrando di abbracciare la tesi estensiva che vuole anche il tasso di mora assoggettato alla normativa antiusura.

Tutela che, ad avviso del Collegio, non sarebbe adeguata se fosse solo consentito il ricorso allo strumento di cui all'art. 1384 cod. civ. (riduzione della penale ad equità) come sostenuto dai fautori delle tesi restrittiva: questa soluzione, infatti, non solo potrebbe dare adito ad applicazioni differenti sul piano nazionale, ma anche, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia.

Per le Sezioni Unite sussiste, invece, l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: il quale ultimo, se è subordinato al

rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti.

La disciplina antiusura - affermano pertanto le Sezioni Unite - intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, inclusi gli interessi moratori che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento - trasformandosi il meccanismo tecnico -giuridico da quello del termine a quello della condizione e anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura. Affermata l'assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina antiusura, le Sezioni Unite passano poi a fornire la risposta ad una pluralità di questioni ad esso collegate.

Premesso che nell'individuazione dei tassi soglia debba farsi riferimento ai D.M. cui è dalla legge (art. 644 cpc e L. n. 108/1996) demandato l'individuazione dei tassi soglia, vigenti al momento del contratto, le Sezioni Unite affermano che, qualora il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal T.E.G.M., in aderenza al principio di simmetria già espresso nella precedente sentenza n. 16303 del 2018 con riferimento alle CMS, di questo tasso medio di mora debba pure tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori.

Se, al contrario, il D.M. di riferimento non rechi neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori (come avveniva in passato), allora le Sezioni Unite affermano che ai fini dell'individuazione del tasso soglia resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato.

Ritengono infatti che in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia giocoforza comparare il T.E.G. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.E.G.M così come in questi rilevato; onde poi sarà il previsto margine di tolleranza, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato.

Le Sezioni Unite sostengono poi che in caso di accertamento di avvenuto superamento della soglia antiusura da parte del tasso di mora si applichi l'art. 1815, comma 2, cod. civ., ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro.

Reputano infatti che la norma citata possa trovare una interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato.

Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della già menzionata soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.

Il Collegio trae la sua convinzione dalla considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da

inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro.

Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 cod. civ., sempre che - peraltro - quelli siano lecitamente convenuti.

Tale conclusione è confortata - secondo le Sezioni Unite - dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà col diritto eurocomunitario, come vive dalle interpretazioni rese ad opera della Corte di Giustizia dell'Unione, che più volte è stata adita in via pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori e si è espressa nel senso secondo cui continuano - pur caduta la clausola sugli interessi moratori - ad essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime, in quanto la direttiva 93/13/CEE non osta a che si giunga alla «soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto» (Corte di giustizia 7 agosto 2018, cit., punti 76-78): ciò in quanto «gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa» (punto 76) e ove «la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata» (punto 77).

Quanto agli effetti concreti, tenuto conto che il contratto di mutuo, nel cui *genus* va ricondotto ogni finanziamento, è un contratto di durata, agli effetti dell'art. 1458 cod. civ., in considerazione del carattere non istantaneo, ma

prolungato della durata del prestito e dell'utilità per il mutuatario consistente nel godimento del danaro - retribuito dalla controprestazione, del pari durevole, degli interessi - assicuratogli dal mutuante per il tempo convenuto, caduta la clausola sugli interessi moratori, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità, comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti; tale effetto, peraltro, richiede che in sé il tasso degli interessi corrispettivi sia lecito.

Per quanto attiene le rate a scadere, sorge l'obbligo d'immediata restituzione dell'intero capitale ricevuto, sul quale saranno dovuti gli interessi corrispettivi, ma attualizzati al momento della risoluzione: infatti, fino al momento in cui il contratto ha avuto effetto, il debitore ha beneficiato della rateizzazione, della quale deve sostenere il costo, pur ricalcolato attualizzandolo, rispetto all'originario piano di ammortamento non più eseguito; da tale momento e sino al pagamento, vale l'art. 1224, comma 1, c.c.

Ciò premesso in generale e venendo al caso di specie nel contratto di finanziamento *inter-partes* il tasso di interesse è stato pattuito all'articolo 4 nella misura fissa del 5,77% per i primi cinque anni e per i successivi periodi, di cinque anni in cinque anni, con una componente aggiuntiva compiutamente regolata nel rapporto contrattuale mediante “un tasso fisso corrispondente al tasso nominale annuo, pari all'irs a cinque anni, aumentato di uno spread pari a 1,5%. E con rilevazione del parametro irs l'ultimo giorno precedente il quinquennio interessato”.

Quanto agli interessi di mora, gli stessi sono indicati all'articolo 6 del contratto in tre punti percentuali in più rispetto agli interessi corrispettivi, da individuarsi dunque nella misura del 8,77%.

Sulla base di tali premesse, il consulente di parte ha ipotizzato il superamento del tasso soglia con riferimento ai soli interessi moratori, parametrandone il valore sulla misura del tasso soglia degli stessi interessi corrispettivi, individuati nella misura del 8,42 alla data di stipula del mutuo.

Ma una tale premessa si rivela errata giacché, alla stregua del suddetto arresto nomofilattico, deve ritenersi che la valutazione di usurarietà vada compiuta anche con riferimento agli interessi di mora, ma che non possa essere parametrata al tasso soglia individuato per gli interessi corrispettivi, bensì ad una "soglia" costituita dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori (come rilevata dai decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della I. n. 108 del 1996), moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 della I. n. 108/1996; con la precisazione che, in caso di accertata usurarietà del tasso contrattualmente previsto, gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.

Alla luce di tali criteri, le conclusioni cui è giunto il consulente nella parte in cui ha reclamato che la verifica dell'eventuale usurarietà degli interessi moratori venga effettuata sulla base dell'identico parametro stabilito per gli interessi corrispettivi e non già in relazione ad una soglia che tenga conto anche delle maggiorazioni rilevate per gli interessi di mora è dunque errata, alla stregua dei principi affermati dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite in ordine all'eventuale usurarietà degli interessi moratori.

Deve poi radicalmente escludersi, per la già evidenziate ragioni, ogni ipotesi di sommatoria tra interessi moratori e interessi corrispettivi ai fini della

verifica dell'usurarietà di questi ultimi, sommatoria da ritenersi dunque *tout court* illegittima e comunque, contrariamente all'assunto difensivo degli attori, neppure prevista nel regolamento contrattuale *inter-partes*, non desumendosi infatti una tale conclusione dalla lettura dell'articolo 6, che si limita a prevedere che il ritardato pagamento delle rate convenute e di ogni altra somma dovuta, produca di pieno diritto la maturazione degli interessi di mora nella misura compiutamente indicata.

Alcuna indeterminatezza, infine, è dato ravvisare nella clausola determinativa degli interessi, stabiliti in misura fissa con criteri compiutamente indicati nel regolamento contrattuale anche con riferimento ai periodi successivi al primo quinquennio.

Ogni questione o rilievo, anche in via istruttoria, assorbita.

Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M n. 55/2014 e succ. mod e integr, ma con diminuzione del 50% rispetto ai parametri base della fase istruttoria, contenuta nel solo deposito delle memorie ex articolo 183 comma 6 cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) respinge tutte le domande.
- 2) condanna gli attori, in solido, a rimborsare alla parte convenuta le spese processuali, che liquida in euro _____, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in data 3 settembre 2024 dal Tribunale di Grosseto

IL GIUDICE

dott. Claudia Frosini